

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2023, n. 118

Linee guida in ordine alla presentazione, parifica e deposito dei conti giudiziali. Integrazione e aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 205 - Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), articoli 137 e ss.

Il Vice Presidente della Giunta Regionale con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario P.O. responsabile e confermata dal dirigente del Servizio Bilancio e Vincoli di finanza pubblica e dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (*Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124*) prevede, ai sensi degli articoli 138 e 139, che le amministrazioni trasmettano alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti i conti giudiziali e relativi atti e documenti entro 30 giorni dalla loro approvazione. Nello specifico, l'articolo 139, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dispone che gli agenti contabili, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentino il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti.

Il predetto decreto legislativo n. 174/2016, con specifico riferimento al "Giudizio sui conti" (Parte III, al Titolo I), pur intervenendo con un generale riordino della materia, ha operato solo sul piano processuale in considerazione dei limiti posti dalla legge delega, occorrendo ancora oggi fare riferimento, per quanto concerne la normativa generale, alla legge e al regolamento di contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato* e regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*), ad oggi vigenti e ancora riferimento essenziale per l'intera materia. Anche in relazione a tale circostanza, nonché ai fini dell'adeguamento delle procedure rispetto ai più recenti interventi della giurisprudenza contabile, l'applicazione della citata normativa non può prescindere da progressive verifiche, aggiornamenti e modifiche e/o integrazioni procedurali.

Con deliberazione 21 febbraio 2017, n. 205 (*Linee guida in ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali - D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, artt. 137 ss.*), la Giunta Regionale ha operato una prima ricognizione degli agenti contabili tenuti alla presentazione del conto e ha dettato alcune indicazioni operative per la corretta attuazione della normativa.

In particolare, per quanto concerne la nomina degli agenti contabili, con la citata deliberazione n. 205/2017, la Giunta Regionale ha individuato l'elenco degli agenti contabili della Regione Puglia che, successivamente, è stato oggetto di aggiornamento e di adeguamento rispetto alle modifiche nella gestione medio tempore intervenute. Nello specifico, a seguito delle modificazioni apportate con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2020, n. 1003 e successiva deliberazione 3 maggio 2021, n. 701, afferenti rispettivamente alla parificazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2019 e 2020, sono riconosciuti quali agenti contabili della Regione Puglia:

- il Tesoriere;
- il Cassiere centrale;
- il Consegretario dei buoni carburante;
- il Consegretario incaricato della gestione del magazzino;
- il Consegretario dei titoli azionari;
- So.g.e.t. S.p.A. (P. IVA 01807790686);
- l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (che, a far data dal 1 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106),

è altresì subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.a.).

Per quanto concerne gli agenti contabili "interni" (Cassiere centrale, Consegnatario dei buoni carburante; Consegnatario incaricato della gestione del magazzino; Consegnatario dei titoli azionari), gli stessi sono stati individuati, in fase di prima ricognizione, con specifico riferimento alla struttura organizzativa regionale, nei funzionari regionali titolari di Posizione organizzativa, incardinati presso la Struttura regionale competente per la specifica gestione contabile e incaricati delle corrispondenti funzioni e correlate responsabilità.

La suddetta ricognizione degli agenti contabili può e deve essere costantemente aggiornata e/o integrata, anche in considerazione delle modifiche che possono medio tempore intervenire nella gestione e nell'assetto organizzativo dell'ente: a tal fine, tutte le Strutture regionali, ove ravvisino la sussistenza di ulteriori e/o differenti figure incardinate presso le proprie Strutture e qualificabili quali agenti contabili, anche "di fatto", ai sensi della richiamata normativa, sono tenute a comunicarlo tempestivamente alla Sezione Bilancio e Ragioneria ai fini dei conseguenti adempimenti.

Tanto premesso, occorre altresì dare atto di ulteriori indicazioni in ordine al procedimento di cui agli articoli 139 e 140 del decreto legislativo n. 174/2016, in senso adesivo rispetto alle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti e conforme ai più recenti orientamenti della giurisprudenza contabile.

Come detto, con la citata deliberazione 21 febbraio 2017 n. 205 sono state già emanate le prime linee guida in ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali: nello specifico è stato previsto che ciascun agente contabile trasmetta il conto della propria gestione alla struttura regionale di competenza e che la Giunta regionale, previa istruttoria della Sezione presso cui viene depositato il conto e parere del Collegio dei revisori, proceda alla parificazione dei conti giudiziali entro i termini di approvazione del rendiconto generale della Regione.

In ordine al medesimo procedimento, nel confermare il contenuto sostanziale della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 205/2017, devono altresì precisarsi le ulteriori indicazioni operative, come di seguito:

- In ordine alla presentazione del conto giudiziale

Ciascun agente contabile, ai sensi del citato articolo 139 del decreto legislativo n. 174/2016 nonché della richiamata deliberazione n. 205/2017, è tenuto a presentare il conto della propria gestione all'amministrazione di appartenenza entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e comunque dalla cessazione della propria gestione. Il conto deve essere idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente.

Seppur risalenti nel tempo e applicabili direttamente ai soli enti locali, si raccomanda che il conto sia reso secondo modalità conformi ai modelli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 (*Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*).

Il conto della gestione deve essere necessariamente firmato digitalmente dall'agente contabile ai fini della successiva trasmissione sulla piattaforma informatica Si.Re.Co presso la Corte dei Conti e deve essere presentato dal medesimo agente, nei termini indicati, presso la struttura regionale di competenza, ai fini dei successivi adempimenti da predisporre a cura dei Dirigenti responsabili in ordine a ciascuna gestione. Nello specifico, il conto del Tesoriere deve essere depositato presso la Sezione Bilancio e Ragioneria; il conto del Cassiere centrale, del Consegnatario dei buoni carburante e del Consegnatario incaricato della gestione del magazzino devono essere depositati presso la Sezione Provveditorato-Economato; il conto del Consegnatario dei titoli azionari deve essere depositato presso la Sezione Raccordo al Sistema regionale e i conti resi da So.g.e.t. S.p.a e da Agenzia delle Entrate-Riscossione devono essere depositati presso la Sezione Finanze. I Dirigenti responsabili per ciascun centro di responsabilità competente per la gestione dell'agente contabile

adottano tutte le iniziative atte a garantire la regolarità della gestione nonché il rispetto del termine di presentazione del conto.

- In ordine alla parificazione del conto giudiziale

Il conto giudiziale deve essere parificato dall'amministrazione preventivamente rispetto alla trasmissione alla Sezione giurisdizionale competente presso la Corte dei Conti: l'operazione di "parificazione", secondo quanto precisato nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, par. 4.2) consiste nella *"verifica dell'avvenuto rispetto delle norme previste dall'ordinamento e dal regolamento di contabilità dell'ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell'ente"*.

Sul punto, al fine di adeguarsi alle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori, ciascun Dirigente responsabile della Struttura competente per la gestione contabile parifica con atto dirigenziale il conto reso dall'agente contabile di propria competenza, effettuando a tal fine il controllo che si sostanzia nella verifica amministrativo-contabile sulla regolarità del conto e sull'accertamento della corrispondenza tra le risultanze del conto giudiziale con le scritture contabili dell'ente, anche sulla base della documentazione trasmessa da ciascun agente contabile. Si precisa infine che il conto giudiziale deve essere trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria anche nel caso in cui siano rilevate discordanze e/o irregolarità tali da impedire di procedere alla parifica, unitamente ai rilievi formulati dalla Sezione competente in cui siano evidenziate le irregolarità e i motivi di discordanza che hanno impedito il positivo riscontro del conto medesimo.

I conti giudiziali, firmati digitalmente, e le annesse determine dirigenziali, devono essere trasmessi, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Sezione Bilancio e Ragioneria, che provvede a sottoporre la documentazione ricevuta al Collegio dei Revisori dei Conti affinché lo stesso possa procedere alla redazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo n. 174/2016. Successivamente, entro i termini di approvazione in Giunta del rendiconto generale della regione, la Giunta regionale provvede alla approvazione dei conti giudiziali, dando contestualmente mandato al Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria per la trasmissione della documentazione, entro i successivi 30 giorni, alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti tramite la piattaforma informatica Si.Re.Co..

- In ordine alle modalità di individuazione degli agenti contabili "interni"

La funzione di agente contabile, come detto, è esercitata da dipendenti regionali ("agenti contabili interni") o terzi ("agenti contabili esterni") appositamente individuati e nominati dal dirigente competente per ciascun centro di responsabilità amministrativa che ha autorizzato la gestione contabile. Come detto, ai fini della prima ricognizione degli agenti contabili interni, gli stessi sono stati individuati, con specifico riferimento all'assetto organizzativo regionale, nei funzionari regionali titolari di Posizione organizzativa, incaricati delle relative funzioni e incardinati nella Struttura regionale competente per la specifica gestione contabile. Ai fini dei futuri avvicendamenti degli agenti contabili interni, anche per evitare "gestioni di fatto", il formale atto di conferimento dell'incarico da parte del dirigente responsabile del centro di responsabilità amministrativa competente per ciascuna gestione contabile deve contenere l'esplicito riferimento alla qualifica di agente contabile, nonché specifiche indicazioni sui compiti assegnati e sulle modalità di attuazione e rendicontazione degli stessi. L'atto di conferimento dell'incarico dovrà essere tempestivamente trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'aggiornamento del sistema informativo dell'anagrafe degli agenti contabili istituita presso la Corte dei Conti.

- In ordine alla cessazione della gestione antecedente alla chiusura dell'esercizio finanziario

Nell'ipotesi in cui un agente contabile cessi dalla propria gestione anticipatamente rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario, è parimenti compito dell'agente contabile rendere alla Struttura regionale di competenza il conto giudiziale entro 60 giorni dalla cessazione della propria gestione (articolo 139 del decreto legislativo n. 174/2016 e deliberazione della Giunta regionale n. 205/2017). Si precisa altresì che, come evidenziato da recente giurisprudenza contabile, in caso di avvicendamento in corso di anno, anche alla luce del principio della personalità della responsabilità contabile, ciascun agente contabile deve procedere a

una distinta e separata compilazione del conto per il periodo in cui è stato titolare (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, sentenza 7 giugno 2022, n. 157). Inoltre, in ogni caso di avvicendamento tra agenti contabili, occorre formalizzare la successione nella gestione tramite la redazione di un verbale attestante il passaggio di consegne, sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonché tempestivamente comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti.

Al riguardo, ciascun dirigente responsabile della Struttura competente per la gestione deve attivarsi affinché il conto sia reso entro i prescritti termini e affinché sia tempestivamente comunicata alla Sezione Bilancio e Ragioneria l'intervenuta modifica e/o cessazione dell'agente contabile, al fine dell'aggiornamento dei relativi dati nella sezione anagrafica della piattaforma informatica della Corte dei Conti.

Per il periodo di mancata nomina dell'agente contabile l'incarico verrà svolto dal dirigente responsabile del competente centro di responsabilità amministrativa, dandone tempestiva comunicazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria.

- In ordine alla conservazione della documentazione

Le scritture ed ogni altra documentazione riguardante le operazioni di maneggio di denaro pubblico devono essere conservate presso la struttura competente per il periodo di tempo necessario al compimento dei termini di prescrizione e messe a disposizione degli Organi di controllo sia interni che esterni.

- In ordine all'approvazione e al deposito del conto giudiziale presso la Corte dei Conti

Entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale, il Responsabile della Trasmissione, individuato nel dirigente pro-tempore della Sezione Bilancio e Ragioneria ovvero in un suo incaricato, procede al deposito presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti competente, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 139 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, nonché secondo le previste procedure telematiche, dei conti giudiziali muniti dell'attestazione di parifica e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera g), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 propone alla Giunta regionale di adottare il seguente atto finale:

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, che si intende integralmente riportata;
- di dare atto che agenti contabili della Regione Puglia sono:
 - Il Tesoriere;
 - il Cassiere Centrale;
 - il Consegnatario dei buoni carburante;
 - il Consegnatario incaricato della gestione del magazzino;
 - il Consegnatario dei titoli azionari;
 - So.g.e.t S.p.A.;
 - l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
- di dare atto che gli agenti contabili di cui sopra sono tenuti a rendere il conto della gestione alle Strutture regionali di rispettiva competenza, secondo le modalità e nei termini sopra indicati;
- di disporre che i dirigenti responsabili del competente centro di responsabilità amministrativa parificano con atto dirigenziale il conto giudiziale reso dall'agente contabile di propria competenza, effettuando a tal fine il controllo che si sostanzia nella verifica amministrativo-contabile sulla regolarità del conto e sull'accertamento della corrispondenza tra le risultanze del conto giudiziale con le scritture contabili dell'ente e trasmettono il conto, firmato digitalmente dall'agente contabile, unitamente alla determina dirigenziale di parificazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- di disporre che la Sezione Bilancio e Ragioneria, nella persona del Dirigente pro tempore o di suo incaricato, proceda alla raccolta delle rese dei conti degli agenti contabili e delle determine dirigenziali di parificazione e alla trasmissione della documentazione al Collegio dei Revisori per la redazione della relazione di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo n. 174/2016;
- di disporre che, previa parifica delle Sezioni di competenza e relazione del Collegio di Revisori, la Giunta approva i conti entro i termini di approvazione del rendiconto generale della Regione e li trasmette, a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria, nella persona del Dirigente o di suo incaricato, nei successivi 30 giorni, alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 174/2016;
- di disporre che il formale atto di conferimento dell'incarico di agente contabile interno contenga l'espreso riferimento alla qualifica di agente contabile, nonché specifiche indicazioni sui compiti assegnati e sulle modalità di attuazione e rendicontazione degli stessi;
- di dare atto che, in caso di avvicendamento nella gestione contabile in corso di esercizio, ciascun agente contabile proceda a una distinta e separata compilazione del conto per il periodo in cui è stato titolare e che, in ogni caso di avvicendamento nella gestione contabile, si proceda alla redazione di un verbale attestante il passaggio di consegne, sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante e tempestivamente comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
- di notificare, a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria, la presente deliberazione alla Sezione Provveditorato - Economato; alla Sezione Finanze e alla Sezione Raccordo al Sistema regionale;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi

predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

Il Responsabile del procedimento
(d.ssa Gabriella Marigiò)

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria
(dott. Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)

Il Vicepresidente della Giunta Regionale
con delega al Bilancio
(avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Vice Presidente della Giunta regionale con delega al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, che si intende integralmente riportata;
2. di dare atto che agenti contabili della Regione Puglia sono:
 - Il Tesoriere;
 - il Cassiere Centrale;
 - il Consegnatario dei buoni carburante;
 - il Consegnatario incaricato della gestione del magazzino;
 - il Consegnatario dei titoli azionari;
 - So.g.e.t S.p.A.;
 - l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
3. di dare atto che gli agenti contabili di cui sopra sono tenuti a rendere il conto della gestione alle Strutture regionali di rispettiva competenza, secondo le modalità e nei termini sopra indicati;
4. di disporre che i dirigenti responsabili del competente centro di responsabilità amministrativa parificano con atto dirigenziale il conto giudiziale reso dall'agente contabile di propria competenza, effettuando a tal fine il controllo che si sostanzia nella verifica amministrativo-contabile sulla

- regolarità del conto e sull'accertamento della corrispondenza tra le risultanze del conto giudiziale con le scritture contabili dell'ente e trasmettono il conto, firmato digitalmente dall'agente contabile, unitamente alla determina dirigenziale di parificazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
5. di disporre che la Sezione Bilancio e Ragioneria, nella persona del Dirigente pro tempore o di suo incaricato, proceda alla raccolta delle rese dei conti degli agenti contabili e delle determine dirigenziali di parificazione e alla trasmissione della documentazione al Collegio dei Revisori per la redazione della relazione di cui all'articolo 139, comma 2, del decreto legislativo n. 174/2016;
 6. di disporre che, previa parifica delle Sezioni di competenza e relazione del Collegio di Revisori, la Giunta approva i conti entro i termini di approvazione del rendiconto generale della Regione e li trasmette, a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria, nella persona del Dirigente o di suo incaricato, nei successivi 30 giorni, alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 174/2016;
 7. di disporre che il formale atto di conferimento dell'incarico di agente contabile interno contenga l'espresso riferimento alla qualifica di agente contabile, nonché specifiche indicazioni sui compiti assegnati e sulle modalità di attuazione e rendicontazione degli stessi;
 8. di dare atto che, in caso di avvicendamento nella gestione contabile in corso di esercizio, ciascun agente contabile proceda a una distinta e separata compilazione del conto per il periodo in cui è stato titolare e che, in ogni caso di avvicendamento nella gestione contabile, si proceda alla redazione di un verbale attestante il passaggio di consegne, sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante e tempestivamente comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
 9. di notificare, a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria, la presente deliberazione alla Sezione Provveditorato - Economato; alla Sezione Finanze e alla Sezione Raccordo al Sistema regionale;
 10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO